

REGIONE SICILIANA

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA – BENFRATELLI DI PALERMO. PIVA

05841770828

SCHEMA CONTRATTO

REP. N. del

Presso la sede dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina e Benfratelli, di seguito denominata ARNAS o Azienda Ospedaliera, su richiesta del Direttore del Provveditorato, io ufficiale rogante Avv. _____, nominato Ufficiale Rogante dell'ARNAS con deliberazione n. _____ del _____, procedo alla stipula del presente contratto per la fornitura e installazione "chiavi in mano di una PET/CT compresa la ristrutturazione dei locali, oltre l'adeguamento dei locali da destinare al laboratorio RIA all'interno dell'U.O.C. di Medicina Nucleare sita al piano seminterrato del padiglione 24 " Nuovo Oncologico" dell'ARNAS Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo....., dopo esperimento di procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 60 e ss. del D.Lgs.50/16 e smi, ed art.58 del medesimo decreto, aggiudicata con deliberazione di aggiudicazione definitiva n. del

L'Impresa _____, con sede in _____, in via _____ n. _____, P.IVA _____, aggiudicataria del lotto specificato nell'offerta allegata al presente contratto per l'importo complessivo della fornitura chiavi in mano di € _____ oltre IVA.

Volendosi ora ridurre in contratto il deliberato anzidetto

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, Di Cristina e Benfratelli (di seguito per brevità denominata anche ARNAS o Azienda Ospedaliera) in persona del suo rappresentante legale Dr. Roberto Colletti, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda stessa

E

l'aggiudicataria nella persona del Sig. nato/a a il identificato/a a mezzo di Carta d'identità n. rilasciata dal Comune di in data, la quale interviene nel presente contratto nella qualità dichiarata di Legale Rappresentante, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00

- che intervengono e sottoscrivono separatamente il seguente contratto,

Si conviene e si stipula quanto forma oggetto dei seguenti

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto ha per oggetto la fornitura e chiavi in mano di una PET/CT compresa la ristrutturazione dei locali, oltre l'adeguamento dei locali da destinare al laboratorio RIA all'interno dell'U.O.C. di Medicina Nucleare sita al piano seminterrato del padiglione 24 " Nuovo Oncologico" dell'ARNAS Civico-Di Cristina-Benfratelli di Palermo..

A cura e spese dell'appaltatore sarà realizzato il progetto esecutivo, redatto sulla base del progetto definitivo presentato in sede di gara, oltre le opere per l'installazione delle apparecchiature fornite.

L'appalto include oltre alla fornitura delle apparecchiature descritte nell'offerta economica allegata al presente atto, le opere e tutte le necessarie attività preliminari, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la partecipazione ad eventuali conferenze di servizi, l'acquisizione di tutti pareri necessari, l'esecuzione di tutte le lavorazioni e quant'altro necessario per la realizzazione delle opere.

ART. 2

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera delle apparecchiature in oggetto presso l'UOC di Medicina Nucleare al piano seminterrato del padiglione 24 del P.O. Civico di Palermo previo accordo con il RUP e con il DEC e DL.

La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature, software e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna; qualora siano state introdotte innovazioni, e i dispositivi aggiudicati siano sostituiti o affiancati da altri, più recenti, la ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione all'Azienda Ospedaliera che si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni offerte a parità di condizioni economiche (e quindi acquistare i nuovi prodotti corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara), ovvero rifiutarle qualora, con proprio giudizio insindacabile, le consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo, pretendendo dunque la consegna di apparecchiature con le stesse caratteristiche dell'offerta.

Le apparecchiature dovranno essere confezionate ed imballate in modo tale che le caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

Rimangono a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno.

L'Amministrazione appaltante accerterà che i beni consegnati siano corrispondenti a quanto dichiarato nell'offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, firmata per ricevuta, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati e lo stesso dovrà essere recapitato al RUP.

ART. 3

ESECUZIONE DELLA FORNITURA CHIAVI IN MANO

L'aggiudicatario deve eseguire, a proprio rischio e spese, la progettazione esecutiva, i lavori e la consegna e la posa in opera delle attrezzature nei termini così stabiliti:

Il tempo contrattuale massimo concesso all'Impresa aggiudicataria per predisporre il progetto esecutivo è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla comunicazione del responsabile del procedimento che successivamente alla stipula del contratto, con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo.

La documentazione del progetto esecutivo dovrà essere prodotta in triplice copia cartacea oltre che in formato digitale editabile con le modalità di cui all'art. 6;

Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare, entro 30 giorni dalla consegna.

Dalla data di approvazione del progetto esecutivo, saranno consegnate le aree oggetto di intervento per l'inizio dei lavori, da tale data di consegna comunque non superiore a 10 giorni dalla suddetta approvazione, dovranno essere avviati i lavori, restano fissati i tempi di consegna in massimo 150 giorni naturali e consecutivi o come da offerta migliorativa presentata nella offerta economica della procedura di gara.

A far data dall'ultimazione di lavori entro i successivi 30 gg., dovrà essere completata l'installazione delle apparecchiature e di ogni altro elemento;

Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dal D.P.R. 207/10. Il progetto delle opere a partire dal livello definitivo dovrà essere firmato da uno o più professionisti (ingegneri e architetti). Per quanto riguarda il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il tecnico firmatario del PSC dovrà possedere i requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008. Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati da valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione.

La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, al R.U.P. entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione ed i lavori realizzati a perfetta regola d'arte

L'Amministrazione appaltante per mezzo di una Direzione Lavori interna, individuata nella persona dell'Arch. Vincenzo Alaimo, accerterà che i lavori siano realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le esigenze (anche di funzionamento) dell'ARNAS.

I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati. La bolla controfirmata dovrà essere consegnata a carico della ditta fornitrice al R.U.P.

ART. 4

VARIANTI

Qualunque variazione al progetto esecutivo deve essere preventivamente richiesta alla Amministrazione aggiudicatrice e debitamente approvata mediante variante in corso d'opera. Le varianti in corso d'opera non possono comportare né tacitamente né espressamente, proroga dei termini di realizzazione dell'opera.

ART. 5

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza che da quelli derivanti comunque dalla esecuzione della fornitura e dei lavori.

Oltre a quanto previsto dal capitolato tecnico, l'aggiudicatario è obbligato a farsi carico di ogni accorgimento, approntamento ed opera utile a minimizzare l'impatto del cantiere rispetto alla regolare prosecuzione dell'attività dell'Arnas e ciò anche al fine della riduzione dei rischi da interferenza.

Pertanto delle suddette esigenze dovrà tenersi conto nella organizzazione dei lavori, attraverso apposito crono programma, da aggiornare settimanalmente, che individui correttamente la sequenza delle opere, valutandone l'impatto (acustico, ambientale, emissione delle polveri ecc..) sulle attigue UU.OO. in modo tale che l'attività delle stesse non debba subire significativi rallentamenti o esserne eccessivamente disturbata.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione appaltante, del subappalto o cottimo.

Le procedure per le acquisizioni delle autorizzazioni anche in conferenza di servizi sono a totale carico dell'aggiudicatario che curerà anche la predisposizione dei documenti finalizzati alla successiva attivazione dell'U.O.C. di Medicina Nucleare.

ART. 6

ACCESSO AL CANTIERE

L'accesso al cantiere sarà vietato a tutte le persone non addette ai lavori; i lavoratori dovranno essere muniti di documento di identificazione, oltre che di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla contrattazione sindacale in materia.

ART. 7

COLLAUDO LAVORI E VERIFICA APPARECCHIATURE

Il collaudo sarà effettuato, alla fine dell'installazione;

La data di effettuazione del collaudo verrà comunicata dall'Azienda Ospedaliera in presenza sia del Responsabile dell'U.O.C. di Medicina Nucleare, di un rappresentante della ditta aggiudicataria che di personale interno all'Arnas all'uopo incaricato.

La verifica avverrà dopo che saranno eseguiti i corsi di formazione.

I documenti di trasporto dovranno essere consegnati all'Arnas con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il collaudo in modo da consentire al RUP di organizzare per la medesima data in cui si svolgerà anche il collaudo interno.

Il collaudo sulle apparecchiature consisterà nell'esecuzione di una serie di controlli tecnico-amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell'apparecchiatura/e, dei loro accessori e materiali di consumo all'ordine d'acquisto;
- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite;

verifica della presenza, per ogni dispositivo medico, della dichiarazione di conformità CE, riferibile alla tipologia, marca, modello e n. matricola e/o n. serie dell'apparecchiatura oggetto del controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo/installazione.

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere, sarà consacrato in apposito Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Direttore dei lavori. Eventuale collaudo strutturale in corso d'opera sarà eseguito da un professionista all'uopo designato dall'Arnas.

La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura chiavi in mano si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

L'Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

ART. 8

CORSO DI ADDESTRAMENTO E TRAINING PER L'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE

All'esito positivo del collaudo dei lavori e verifica di conformità delle attrezzature, dovrà essere effettuato il corso di addestramento sul posto all'uso delle macchine da parte di specialisti. Il corso di addestramento in house dovrà includere la formazione del personale in servizio presso l'U.O.C. Medicina Oncologica ed i fisici sanitari.

ART. 9

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri previsti da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere;

le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

l'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

la redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno altresì essere rilasciate all'Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli impianti;

la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza;

l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro;

la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere;

provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

i rischi di perdita e danni all'apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di collaudo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

ART. 10

GARANZIA, MANUTENZIONE E PARTI DI RICAMBIO

Con riferimento ai lavori edili ed impiantistici si richiama quanto previsto dalla normativa di riferimento sui LLPP.

Per le apparecchiature e per gli accessori necessari la **garanzia full risk** è fissata in 5 anni (60 mesi) a decorrere dalla data del collaudo delle apparecchiature effettuato dall'Arnas.

Per le apparecchiature e per gli accessori necessari la garanzia comprende la manutenzione preventiva, la manodopera per un numero illimitato di chiamate e la sostituzione tutte le parti, nessuna esclusa, con pezzi originali.

Per le opere la garanzia comprende solo la sostituzione dei pezzi difettosi, mentre la manutenzione delle opere risulterà a carico dell'Azienda.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

le apparecchiature dovranno essere installate da persone autorizzate dalla ditta aggiudicataria;

La garanzia dovrà coprire difetti e vizi di fabbricazione, e comprendere i guasti dovuti ad eventi accidentali di qualsiasi tipo, escluso solamente il dolo.

Durante il periodo di garanzia la Ditta dovrà inoltre:

- assicurare il programma di manutenzione preventiva e di verifiche funzionali, con i tempi e le modalità previste dai manuali d'uso dell'apparecchiatura;
- assicurare la manutenzione correttiva di tipo full risk omnicomprensiva, con la fornitura delle parti di ricambio, vetri inclusi, accessori e materiali consumabili nonché ogni altra voce di costo (diritto di chiamata, viaggi , trasferte ecc...);
- eseguire una completa assistenza hardware e software, offrendo a titolo gratuito tutti gli aggiornamenti dei programmi forniti e quelli di nuovo sviluppo;
- procedere alle verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicità almeno semestrale condotte secondo quanto previsto dalla Guida CEI 62-122;
- supportare se necessario in fase di controllo di qualità sulle apparecchiature il Servizio di Fisica Sanitaria durante le manutenzioni programmate.

I programmi di manutenzione preventiva e di verifiche funzionali dovranno essere preventivamente inviati alle UU.OO.CC. di Medicina Nucleare e di Fisica Sanitaria.

Caratteristiche del servizio di assistenza tecnica full risk

Oltre alle medesime condizioni di cui sopra, il servizio di assistenza Tecnica full risk dovrà contemplare i seguenti servizi minimi, a valere per il periodo di garanzia;

- manutenzione preventiva programmata con periodicità e modalità definite secondo quanto previsto dal piano di manutenzione del costruttore delle apparecchiature (compresa l'esecuzione dei controlli di qualità in collaborazione col Servizio di Fisica Sanitaria ove necessario);
- manutenzione a guasto (illimitati interventi su chiamata) comprendente anche le parti di ricambio con tempi di intervento almeno entro le 24 solari successive alla chiamata stessa e tempi di ripristino massimi da indicare in offerta;
- aggiornamenti software comprendenti rimozioni degli errori e la fornitura dell'ultima versione;
- aggiornamenti hardware che si rendessero necessari per il corretto funzionamento dell'apparecchiatura offerta;
- aggiornamento continuo dei sistemi di protezione da virus informatici;
- verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, con periodicità almeno annuale, condotte secondo quanto previsto dalla Guida CEI 62-122.

Sarà cura della ditta aggiudicataria in fase di offerta descrivere dettagliatamente il servizio di manutenzione full risk, individuare i referenti con indicazione del nominativo, indirizzo, numero di telefono, mail, numero di fax, e ogni altro elemento utile.

ART. 11

INADEMPIENZE /PENALITA'

Nel caso in cui la fornitura chiavi in mano compresi i lavori per l'adeguamento dei locali non dovesse essere eseguita nei termini sopra indicati, salvo che il ritardo non sia imputabile a cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla Ditta, l'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo:

per l'esecuzione dei lavori pari a €. 500,00 al giorno fino alla concorrenza del 10% dell'importo totale dei lavori decurtato del ribasso offerto;

per la fornitura delle apparecchiature ed accessori pari all'1 x mille del valore dei beni oggetto dell'ordine inevaso;

Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti dell'art. 2 (confezionamento ed imballaggio). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

L'esito negativo del collaudo e/o della verifica, attestato dall'amministrazione, integrerà l'ipotesi di cui al precedente comma 1, con la conseguenza che l'applicazione della penale avrà anche effetto retroattivo (saranno cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

ART. 12

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda ospedaliera che fin d'ora si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

ART. 13

FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'acquisto rientra nel piano investimenti PO PSN 2015 linea 5.12 e PO PSN 2017.

E' prevista un'unica fatturazione da emettere solo a seguito di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori edili e a seguito esito positivo di collaudo/installazione e verifica delle apparecchiature ed ogni elemento;

Nel caso di ATI l'emissione della fattura avverrà ad opera della capogruppo che ripartirà l'importo all'interno dell'ATI secondo le rispettive quote.

I pagamenti saranno effettuati secondo la procedura utilizzata normalmente per le forniture "chiavi in mano".

I termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

ART. 14

RITARDI NEI PAGAMENTI ED INTERESSI DI MORA

Per quanto concerne i ritardi nei pagamenti per colpa accertata attribuibile all'ARNAS e gli interessi di mora, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002 e del Decreto legislativo 192/2012.

ART. 15

COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario dovrà produrre a richiesta dell'Ente copia della propria polizza assicurativa.

Dovrà altresì essere prodotta polizza assicurativa con riferimento all'appalto in oggetto sull'attività dei professionisti incaricati dei servizi di ingegneria di cui al Capitolato tecnico.

ART. 16

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

ART. 17

CESSIONE DEI CREDITI

La cessione del credito vantato potrà essere effettuata dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività d'acquisto di crediti d'impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.

ART. 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo pec, nelle seguenti ipotesi:

quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di quanto fornito, o parte di esso, che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrisponda alle caratteristiche convenute, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnato;

quando, per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l'inosservanza di norme e prescrizione del presente capitolato;

in caso di immotivato o non giustificabile ritardo, sia nella consegna del progetto esecutivo che della fornitura, superiore a 30 gg. rispetto ai termini previsti;

in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

in caso di grave violazione della normativa in materia di sicurezza;

in caso di cessione del contratto o sub appalto non autorizzato;

in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico della Ditta;

In caso non venga rispettato il contratto per la parte relativa alla manutenzione quinquennale.

In ogni caso di risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. I danni e le

spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta.

ART. 19

RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 la Ditta aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in possesso nello svolgimento della fornitura chiavi in mano. La Ditta assume pertanto l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli e non facendone oggetto di sfruttamento. La Ditta si impegna altresì ad agire in modo tale che anche il proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali e pertanto incarico ai sensi del D.Lgs. 196/2003, mantenga l'assoluta segretezza di tutti i dati di cui verrà a conoscenza.

La Ditta verrà ritenuta responsabile del comportamento dei dipendenti.

ART. 20

SPESE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto, con tutti gli oneri fiscali pertinenti.

Sono, altresì, a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura chiavi in mano o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Ai sensi dell'art. 34 comma 35 della L. 221/2012 le spese di pubblicazione sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 21

CONTROVERSIE

Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

In ogni caso, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Palermo.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ART. 22

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando/disciplinare di gara e dal capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n. 2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n. 827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo, le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Allegati:

- a. Delibera di aggiudicazione;
- b. Offerta economica;
- c. Progetto definitivo;
- d. Cauzione definitiva;
- e. DURC;
- f. DUVRI

Palermo li, _____

La ditta aggiudicataria

Il legale rappresentante o suo delegato

Il Commissario Straordinario

Dott. Roberto Colletti